

Mario Montorzi

Postliminium Codicis. *Un archetipo statutario narra le sue impensabili vicissitudini*

[A stampa in *Rifondare lo studio. Un elogio di Lorenzo il Magnifico. Un abbozzo dello Statuto dei Giuristi*, Pisa, Edizioni Plus, 2007, pp. 89-105] © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"

Postliminium Codicis

Un archetipo statutario narra le sue impensabili vicissitudini

Mario Montorzi

Non un exemplar, ma soltanto una prima, provvisoria stesura

Senza dubbio, sbaglierebbe chi pensasse che il manoscritto tardo-quattrocentesco qui di séguito riprodotto degli *Statuta Collegii almi Studii Pisani* ci tradisca anche il testo definitivo di quegli antichi testi normativi.

E questo, ad onta della sua veste apparentemente ufficiale e dell'elegante nitore delle sue pagine rigorose e severe, che esibiscono un testo scritto in raffinata minuscola umanistica, arricchito da sobri eppur ricercati capilettera azzurri, apposti all'*incipit* di ogni rubrica statutaria. Del resto, nemmeno potrebbe valere a rafforzare tale impressione la considerazione altrettanto intuitiva e spontanea che la sede attuale di conservazione del manoscritto sia proprio il Rettorato dell'Università degli Studi di Pisa: un fatto che pure parrebbe accennare suggestivamente ad una passata, originaria destinazione istituzionale del manoscritto stesso, perché esso costituisse l'*exemplar* di verifica, riferimento ed autentica del testo statutario dello studio pisano.

Non è così, invece, e le cose non sono così semplici come a prima vista potrebbe sembrare. Anche soltanto a scorrere le pagine dell'elegante codice, ed a confrontarle con quelle delle moderne edizioni di quegli stessi Statuti¹, ci si rende infatti subito conto di come proprio il manoscritto

¹ L'edizione più recente è quella, rigorosa ed accurata, offerta da Cinzia Rossi, *Il Collegio pisano dei legisti e i suoi progetti di revisione statutaria, 1543-1613*, Pisa, ETS, 2005, pp. 77-88 («Studi del Dipartimento di scienze della politica dell'Università di Pisa», 17), condotta sul ms. ASPi,

qui riprodotto sia stato a suo tempo al centro di una serie di vicende talvolta persino fortunate, che hanno quasi subito reso ininfluyente o, quanto meno, hanno fortemente alterato l'efficacia giuridica e lo stesso contenuto dispositivo del testo normativo da esso originariamente recato.

Ma procediamo con ordine.

All'origine, come indica l'epigrafe stessa della compilazione², sta una delega di riforma, che i *doctores* membri del *Collegium almi Studii Pisani* rilasciano a due loro colleghi – Pietro Tommai da Ravenna e Guitto Ottaviani da Arezzo –, perché essi stendano il testo degli Statuti del Collegio dello Studio³.

Siamo al tempo della brevissima condotta pisana di Pietro Tommai da Ravenna, che insegnò in Pisa dal 1477 all'80, tenendovi la lettura civilistica *de mane*: famoso e celebrato cultore di discipline mnemotecniche, autore fra l'altro di un singolare *Alphabetum aureum* – un'opera ove si mescolano la tradizione della lessicografia medievale e le precoci suggestioni dell'enciclopedismo mnemotecnico dei moderni – egli passerà poi ben presto (nel 1497) e definitivamente dall'Italia in Germania, ad insegnarvi non più Diritto Civile, ma Diritto Canonico, tra Greifswald, Köln e Mainz⁴.

Uno spirito inquieto e sicuramente esuberante quello del Tommai che, nel frangente pisano della delega a compilar gli Statuti del Collegio

Università 2, G 2, I, fo. 48v-53v; ma vedi anche: S.M. Fabbrucci, *Monumenta historica Pisani gymnasii ab anno MCCCCLXXVIII usque ad annum MCCCCLXXXI epocam secunde academicae peregrinationis*, ... auctore Stephano M. Fabbruccio iuris interprete et Florentinae Columbaris academiae socio [s.l.: s.n., 1728?], *Opuscula de pisana Universitate*, VIII; A. Fabroni, *Historia Academiae Pisanae*, Bologna: Forni, 1971 (ripr. facs. Dell'ed.: Pisis: excudebat Cajetanus Mugnainius, 1791-5), pp. 439-466 («Athenaeum», 11).

² Fo. 1r.

³ Rossi, *Il Collegio pisano*, cit., p. 8, nt. 4.

⁴ E. Spagnesi, *Il diritto*, in *Storia dell'Università di Pisa*, a cura della Commissione rettorale per la storia dell'Università di Pisa, Pisa, Pacini, 1993, 1* (1343-1737), p. 227; R. Del Gratta, *I Docenti e le cattedre dal 1406 al 1543*, in *Storia dell'Università di Pisa*, cit., 1** (1343-1737), pp. 491, 495; A. Fabroni, *Historia Academiae Pisanae*, Bologna, Forni, 1971 (ripr. facs. dell'ed. Pisis: excudebat Cajetanus Mugnainius, 1791-5), I, p. 156 («Athenaeum», 11); F.K. v. Savigny, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, 5., unveränderte Ausg., Aalen: Scientia, 1986, VI, p. 492 (ripr. facs. della 2. ed. Heidelberg: Mohr, 1834-50); Joh. F. v. Schulte, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts*, Graz: Akademischer Druck, 1956 (ripr. facs. dell'ed. Stuttgart: Enke, 1875), II, pp. 403-404.

dei giuristi, si vide affiancare un personaggio senz'altro minore: Guitto Ottaviani da Arezzo, un nipote del celebre canonista Francesco Accolti aretino che, già studente di diritto in Pisa, vi era tornato poi – forte, soprattutto, di una commendatizia dell'illustre zio materno – come straordinario di Diritto Canonico dal 1476-77 al 1479-80, e poi come ordinario per la stessa materia dal 1480-81 al 1483-84.

È dunque ben facile a dirsi chi in quella coppia di *Statutarii* avesse maggior peso, prestigio ed autorevolezza.

Sicché è anche facile a leggersi nel forbito proemio che inaugura la trattazione statutaria⁵, e nella visione sintagmatica che lo anima ed ispira, l'influenza determinante del Tommai stesso.

È la sua sensibilità, senza dubbio, quella che porta quei retorici detti ad enunciare una serie – per così dire – quasi di ossimori espositivi, e conseguentemente ad unire in un unico nerbo argomentativo sia il punto di vista filosofico, sia quello storiografico, sia il vincolo consuetudinario, sia l'imposizione positiva delle leggi⁶; ove poi è facilmente intuibile la traccia di un moto dell'irrequieta sensibilità di Pietro Tommai, che pare spinta ormai, insoddisfatta, oltre i limiti tradizionali e disciplinari del Diritto comune e della Legge romana, e sembra attenta piuttosto alla ricerca di un ordine razionale entro quei «multa» che «pro temporum varietate necesse fuit homines sibi constituere, *quae legibus ipsis romanis non erant comprehensa*»⁷.

E la sigla ordinativa di quel moto razionalmente motivato – per cui gli *Statutarii*, «his rationibus commoti»⁸, si volgevano alla loro opera di revisori, consapevoli ch'essa era postulata e fondata proprio dall'indefinita e cangiante varietà della prassi – finiva per trovarsi poi un fondamento etico e giuridico al tempo stesso: per cui non vi era né diritto, né pretesa eticamente fondata («ius ac fas»), che fosse valida a violare quei precetti che ora, in sede normativa, venivano emessi sul duplice fondamento e

⁵ Inc.: «Si omnes percurrantur et phylosophi et rerum gestarum scriptores ...», fo. 1r.

⁶ Fo. 1rv.

⁷ Fo. 1v; il corsivo è aggiunto.

⁸ Fo. 1v-2r.

vincolo sia della comune volontà dei membri del Collegio⁹, sia del potere costitutivo e riformatore che quella stessa volontà aveva poi deliberatamente delegato ai due *Statutarii*.

Ma, proprio sul punto specifico del fondamento e dell'efficacia di quegli stessi statuti che allora si emanavano, già le formule adottate dai due *Statutarii* avrebbero offerto evidenti note di ambiguità, dovute senz'altro all'assoluta novità dell'ambiente istituzionale, all'interno del quale essi allora si trovavano ad operare, e che era costituita in particolare dal controllo ministeriale di merito che gli Ufficiali fiorentini dello Studio ora esercitavano necessariamente sullo Studio pisano.

Infatti, forti della loro delega collegiale, Pietro Tommai e Guitto d'Arezzo dichiaravano autonomamente e costitutivamente di essere la fonte primitiva dell'efficacia vincolante delle norme da loro così fissate¹⁰, ma ne condizionavano però espressamente al contempo la validità all'effettivo intervento dell'approvazione delle stesse ad opera degli Ufficiali dello studio fiorentino e pisano: parlavano in prima persona *tanquam legumlatores*, assertivamente e precettivamente, ma lasciavano poi *sub condicione*, sottoponendola all'eventualità dell'approvazione superiore, l'efficacia vincolante delle norme da loro in tal modo emanate.

Di conseguenza, risultava in primo luogo evidente che il dettato inizialmente formulato dagli *Statutarii* non sarebbe stato necessariamente quello definitivo, e che esso si esponeva anzi alla ventura di successive riforme e correzioni ad opera di quegli stessi Ufficiali dello Studio, cui era necessariamente rimessa la revisione ultima dello Statuto stesso¹¹.

Pur nella burbanza corporativa del loro orgoglio di *Statutarii*, Pietro Tommai e Guitto d'Arezzo ammettevano dunque di fatto che il testo da loro elaborato era soltanto una sorta di stesura provvisoria del prodotto normativo finito, cui si sarebbe giunti esclusivamente dopo la definitiva emanazione della relativa *probatio* fiorentina.

⁹ «Volumus quod ea transgredi cuiquam jus ac fas non esse»

¹⁰ «Videbantur iura hec constitutionesque que infrascripte sunt nobis *constituende*» (fo. 2r; il corsivo è aggiunto).

¹¹ Fo. 2r.

Una precoce riforma statutaria introdotta da Felino Sandei, la sua tirchieria ed il fondamento giuratorio degli statuti

Nondimeno – molto probabilmente ancóra in pendenza dello stesso procedimento di revisione avanti gli uffici fiorentini – quella stesura della riforma statutaria avrebbe conosciuto quasi immediatamente degli interventi di ulteriore correzione ed integrazione ad opera dello stesso Collegio dei giuristi pisani.

Fu infatti per iniziativa di Felino Sandei – l'illustre canonista che tenne una condotta mattutina di Diritto Canonico nello Studio pisano dal 1474-75 sino al 1485-86, con l'unica interruzione del 1477-78, anno che trascorse insegnando a Ferrara¹² – che si appose a quegli statuti una puntigliosa e perentoria rubrica supplementare, integrativa del disposto della rubrica 20 degli Statuti¹³, per proibire tassativamente ogni tipo di esenzioni, riduzioni e *remissiones* della tassa normalmente dovuta dai dottorandi al Collegio per la prova finale di dottorato.

Il documento di tale riforma sulle *remissiones*, parimenti tràdito dalle pagine del codice¹⁴, lega singolarmente il nome e la persona del canonista ferrarese alle vicende del codice stesso.

Non solo Felino, infatti, sottoscrive il testo della riforma¹⁵ e ne è quasi certamente l'estensore ed il promotore, ma si capisce anche da un rubricario¹⁶ degli Statuti, redatto sul foglio apposto sul verso del primo piatto del codice, che tale sommario fu vergato con ogni probabilità dalla stessa mano di Felino, e che il codice stesso dovette, quindi, rimanere assai a lungo nella disponibilità e nell'uso personale del Sandei stesso.

¹² M. Montorzi, *Taccuino feliniano: schede per lo studio della vita e dell'opera di Felino Sandei*, Pisa, Edistudio, 1984 (I - Acta doctorum Academiae Pisanae), pp. 121 sgg.; Spagnesi, *Il Diritto*, cit., pp. 215 sgg.

¹³ Vedi al fo. 10v-11v.

¹⁴ Inc.: «Considerauimus sepius statuta huius nostri collegij ...», fo. 16v-19r.

¹⁵ Al fo. 18v: «Ego Felinus Sandeus sic per omnia iurauit et vouj».

¹⁶ Inc.: «Epithoma omnium ...», scritto su un foglio in parte lacerato, incollato a foderare il verso del piatto anteriore del codice.

La revisione statutaria redatta in tale particolare occasione esordiva con la considerazione quasi risentita che la tassa normalmente pagata dai dottorandi di Pisa a quel Collegio era «honestissima ... et longe minor quam taxa in ceteris italicis collegijs usitata»¹⁷, e continuava poi, stigmatizzando aspramente «detestandam abusionem et corruptelam amplius non ferendam a certis temporibus in hoc Collegio paulatim inolitam, et in dies cum nostro dedecore (ne dicamus dampno) magis ac magis crescentem», per cui si cedeva per pudore alle preghiere degli studenti postulanti, e ci si vedeva di conseguenza costretti a diminuire sempre di più l'ammontare della tassa di dottorato stessa.

Infine, la delibera concludeva decidendo di conseguenza, con toni drastici ed ultimativi, la proibizione, per il presente e per il futuro, di qualsiasi riduzione della suddetta tassa di esame.

La riforma era approvata in apposita riunione da tutti i membri del Collegio *ad hoc* convocati ed espressamente convenuti¹⁸, e veniva sottoscritta con giuramento collettivo di comune osservanza, che veniva certificato da un apposito verbale di autentica notarile, ed implicava anche il solenne impegno a non modificare in futuro quanto in essa con ciò deliberato.

La riforma feliniana: un tentativo di datazione e di lettura

Il giurista legge oggi abbastanza agevolmente nelle righe della riforma una sostanziale considerazione pre-istituzionale del *Collegium legistarum*, della cui *iurisdictio statutaria* essa è prodotto ed espressione. Infatti, la risoluta decisione con cui essa insiste sul vincolo giuratorio posto a suo fondamento di effettività, unita alla comminatoria che la assiste a garanzia di sua validità anche nei confronti dei membri del Collegio non

¹⁷ Al fo. 16v.

¹⁸ Al fo. 17rv: «Ea propter congregati omnes doctores Collegij utriusque iuris qui Pisis nunc sumus premissoque // inter nos solemni colloquio, et demum per omnium nostrorum infrascriptorum suffragia unanimiter concordantes, statuimus et inviolabili deliberatione ordinamus ...».

presenti alla sottoscrizione giurata della medesima o ad essa sopravvenienti, se pure si giustifica per il suo bursale ed un po' gretto intendimento di immediata ed incontrastata efficacia ad evitare future *remissiones*, lascia intendere tuttavia come ad essa sia sottesa una concezione del *collegium* stesso considerato piuttosto come contingente associazione, che come permanente istituzione: cui manca, in sostanza, una compiuta, perfetta e sicura potestà normativa che sia invincibilmente efficace *erga omnes*, sia nel presente, che nel futuro.

Forse, tuttavia, sarebbe eccessivo pretendere di scorgere nel testo della riforma una preoccupazione di coerenza e precisione teorica particolarmente sensibile e consapevole. In realtà, l'assillo dell'estensore della delibera – che fu con ogni probabilità, come si è già detto, il Sandei stesso, di cui è peraltro nota per altra via la metodica venalità e la puntigliosa tutela dei propri interessi di remunerazione¹⁹ – era mossa soprattutto dall'esigenza tutta contingente ed un po' avvocatessa di chiudere esclusivamente sul presente e sui presenti l'efficacia vincolante della medesima, poco curandosi degli interessi a venire. Ma è pur vero che il rimedio che essa a tal fine attivava, quello del vincolo giuratorio, pareva restringere drasticamente la considerazione dell'obbligazione giuridica che ne era posta a fondamento all'ambito ristretto di un *pactum* d'intonazione ed efficacia quasi privatistici e contrattuali.

Ed il complessivo contesto decisionale e formale entro cui si varava la delibera pareva essere soprattutto quello, in definitiva, di un vero e proprio provvedimento d'urgenza, e nulla più.

Si pensi che il testo della riforma di Felino Sandei nemmeno offre, nel suo tenore formale e finanche nell'allegata autentica di verbalizzazione notarile, elementi di datazione certa; essa accenna evidentemente all'ambiente pisano, come quando, ad es., menziona la chiesa di San Frediano come beneficiaria delle penali eventualmente da corrisponderci dai contravventori al giuramento da essa imposto ai membri del Collegio²⁰; o come quando chiama ad autenticare il proprio contenuto dispositivo e

¹⁹ Montorzi, *Taccuino feliniano*, cit., pp. 117 sgg.

²⁰ Al fo. [18 bis]r.

giuratorio il «*ciuis pisanus publicus imperiali auctoritate notarius Archiepiscopalis pisanae curiae scriba publicus*» Girolamo del fu Pietro Roncioni²¹; ma poi essa non fornisce alcuna data certa dell'atto in tal modo posto in essere.

Si può tuttavia arrivare ad una collocazione cronologica del provvedimento abbastanza circoscritta e sicura, se solo si incrociano i numerosi indizi posti a nostra disposizione da diversi elementi sia generalmente storici, sia peculiarmente biografici, che sono concorrenti in questa particolare vicenda.

L'assenza, infatti, di Felino da Pisa per l'anno d'insegnamento 1477-78 – che corrisponde ad un suo temporaneo rientro in Ferrara²² –, se legata alla limitatissima durata della condotta pisana di Pietro Tommai – che corre dal 1477 al 1480 –, spinge inevitabilmente la data possibile della riforma feliniana contro le *remissiones* sulla tassa di dottorato verso il biennio accademico terminale del periodo considerato, vale a dire il 1478-79 - 1479-80²³.

Ma è possibile anche un'ulteriore determinazione, perché sappiamo pure che, proprio in quegli anni (a partire dal 31 ottobre 1478 fino a tutto il 1480), lo Studio pisano fu sfollato a Pistoia, a motivo dell'epidemia di peste²⁴, in quel momento imperversante in Pisa.

A quella data, Felino se ne sarebbe andato disciplinatamente, con le sue «xii somme di libri» (tutta la sua ricchissima biblioteca posta a dorso di mulo), a vivere ed insegnare in Pistoia: si sarebbe poi lamentato molto – com'era suo costume – del disagio da lui in tale occasione sofferto²⁵, ma certo non fece resistenza, e se ne andò lontano dal contagio senza far troppi problemi.

Questo fatto restringe in modo sensibile lo spazio di tempo in cui egli, pensando alle future sue condotte pisane, avrebbe potuto darsi da

²¹ Al fo. 19r.

²² Montorzi, *Taccuino feliniano*, cit., pp. 120-122.

²³ Vedi nt. 4.

²⁴ R. Del Gratta, *L'età della dominazione fiorentina*, in *Storia dell'Università di Pisa*, cit., 1** (1343-1737), pp. 36-37.

²⁵ Montorzi, *Taccuino feliniano*, cit., p. 137 (nr. 77, 3 dicembre 1485).

fare per scongiurare ogni possibile, futura riduzione della tassa di dottorato: a conti fatti, è infatti soltanto nell'estate 1478, dopo il mese di luglio, all'indomani della conclusione della trattativa in vista della sua seconda condotta pisana²⁶, e prima della partenza per Pistoia, che Felino avrebbe potuto pensare (tanto per cambiare) ai suoi interessi, e quindi si preoccupò di far varare la riforma contro le *remissiones doctoratus taxae*.

E questo, in pendenza della *probatio* ufficiale della riforma statutaria, e con una procedura per c.d. «extracanonica», simile come s'è detto a quella di un procedimento d'urgenza, che pareva prediligere – per fondare l'efficacia e la validità della riforma – il vincolo giuratorio immediatamente attivo ed esecutivo *erga praesentes*, piuttosto che la promulgazione normativa genericamente ed assolutamente valida *erga omnes*, ma dai contorni d'efficacia meno drastici e perentori.

Importava in realtà a Felino che la delibera avesse efficacia e fosse applicata subito e da tutti, al modo di un contratto immediatamente esecutivo ed applicabile; poco interessava adesso l'identità istituzionale del Collegio, così come essa usciva atteggiata da quell'intervento di normazione statutaria, di cui pendeva comunque la delibazione probatoria degli Ufficiali dello Studio.

Occorreva, insomma, fare in fretta e fare bene, perché tutti i professori una buona volta la smettessero di concedere sconti di tassazione, e turbassero, con la loro remissiva generosità, le attese di guadagno che la fresca ricondotta decennale aveva acceso nel non disinteressato animo del canonista ferrarese Felino Sandei, futuro vescovo di Atri e di Penne²⁷, infine arcivescovo di Lucca²⁸.

²⁶ *Ibidem*, pp. 123-124 (nr. 58, 8 giugno 1478).

²⁷ *Ibidem*, p. 67.

²⁸ *Ibidem*, pp. 69-70.

La Promulgazione dello Statuto ad opera degli Ufficiali dello Studio: la novazione del suo titolo di validità e di efficacia

Non ci sarebbe stato molto da attendere, d'altronde: se Felino era riuscito a far varare il provvedimento sulle *remissiones* verisimilmente tra il luglio ed il settembre 1478, di lì a poco, il 27 ottobre 1480, gli Ufficiali dello Studio di Firenze e Pisa, riunitisi nel Palazzo della Signoria di Firenze, anche se in assenza di Lorenzo dei Medici, deliberarono sull'approvazione degli *Statuta Pisani Collegii*, secondo il testo dei medesimi, a suo tempo loro comunicato a séguito della loro pubblicazione (*editio*), avvenuta in Pistoia, ove lo Studio pisano era nel frattempo sfollato per la peste.

Uditone il testo nella lettura che ne fece allora alla commissione il notaio di servizio, introdottavi una limitata quantità di integrazioni, mutazioni e correzioni, gli Ufficiali dello Studio «probaverunt et confirmaverunt» il testo degli Statuti stessi e deliberarono che esso fosse pubblicato e restituito al Collegio dei legisti pisani, e procedettero al contempo – loro stessi, non il Collegio pisano, né gli *Statutarii* – alla *promulgazione* («promulgaverunt») degli Statuti del Collegio²⁹.

La *comprobatio* degli Statuti, in una parola, ebbe efficacia costitutiva *ex tunc* ed *ex novo* della forza vincolante di quegli stessi Statuti.

Essa, in altri termini, si palesò come la fonte esclusiva della validità delle norme statutarie, in alternativa alla *iurisdictio* sia del Collegio dei legisti, sia degli *Statutarii* da esso nominati.

Un evento non di poco conto: quello Statuto si trasformava nella propria causa costitutiva e, da corporativo che esso era stato nella sua primitiva formulazione, passando ora attraverso la *comprobatio* degli Ufficiali dello Studio, diveniva infine un prodotto della normazione istituzionale.

Poco interessa vedere adesso *quanto* il testo originariamente stilato dagli *Statutarii* Pietro Tommai da Ravenna e Guitto Ottaviani da Arezzo

²⁹ *Statuta*, cit., ed. Rossi, 77.

fosse stato in tal modo modificato: vi furono, è vero, delle integrazioni e delle modifiche che vennero annotate ed inserite a margine del testo archetipo pisano³⁰, e vi fu un intervento di riscrittura delle intitolazioni delle rubriche (prevalentemente indirizzato a renderle espressive del contenuto dispositivo delle rubriche stesse)³¹.

Ma non è questo il punto: non è il *quantum*, bensì l'*an*.

È il fatto in sé della *promulgazione*, ad avere una peculiare efficacia *novatoria* sulla primitiva redazione pisana, ed a generare conseguentemente un testo radicalmente nuovo dello Statuto, con cui la stesura di Pietro Tommai da Ravenna e Guitto Ottaviani da Arezzo assume un rapporto ormai soltanto di natura storica e filologica, e vede per sempre elisa ogni relazione di diretta validazione giuridica.

La stesura dell'*exemplar* statutario pisano che era pervenuta alle mani degli Ufficiali dello Studio per la sua *comprobatio*, munita delle addizioni e correzioni appostevi in sede di revisione e, soprattutto, *novata* dalla formale promulgazione che ne fanno gli Ufficiali dello Studio, diviene il nuovo, unico *exemplar* degli Statuti del Collegio pisano.

La copia di riscontro degli Statuti originariamente scritti da Pietro Tommai da Ravenna e Guitto Ottaviani da Arezzo, che era rimasta a Pisa presso lo Studio – quella donde oggi si trae la riproduzione fotografica che qui si pubblica –, perde dunque in tal modo ogni efficacia, interesse e validità: difatti, si userà come fonte di cognizione degli Statuti l'esemplare restituito dagli Ufficiali con le addizioni e correzioni, e sarà quell'esemplare, e non l'originario registro inizialmente detenuto dallo Studio pisano con la stesura archetipa degli Statuti, a pervenire negli archivî d'ufficio dell'Università degli Studi di Pisa³².

³⁰ Ne dà ripetutamente conto l'accurata edizione di Cinzia Rossi, *Il collegio*, cit., 77 sgg.

³¹ Vedi qui di séguito l'appendice con la *Tavola comparativa della denominazione e numerazione delle rubriche dello Statuto prima e dopo la probatio degli Ufficiali dello Studio fiorentino*.

³² È attualmente reperibile in ASPi, *Università 2*, I, fo. 48v-53v.

Lo smarrimento del codice ed il suo fortunoso salvataggio sul banco di un pizzicagnolo

Il vecchio codice umanistico, elegante e severo nel terso rigore delle sue pagine austere, perde così per sempre ogni forza giuridica ed ogni funzione pratica: veramente non serve più a niente.

Vien facilmente da pensare ch'esso sia stato rimpiazzato nell'uso pratico dall'esemplare ritornato a Pisa da Firenze, in esito alla revisione e promulgazione operata dagli Ufficiali dello Studio, e che esso sia stato conseguentemente posto a margine – nella normale dotazione strumentale degli uffici dello Studio pisano – di quell'esemplare aggiornato.

Continuano per gli anni successivi, dal 2 novembre 1488 (st. pis. = 1487)³³ fino al 27 aprile 1521 (st. pis. = 1520)³⁴, ad annotarvisi provvedimenti di riforma e di specifica normazione universitaria, ma il testo che esso reca non è, comunque, quello ufficialmente valido, perché gli mancano le giunte e correzioni degli Ufficiali dello Studio.

Verso la metà del Cinquecento, ad un certo punto, qualcuno, negli uffici dell'Università di Pisa, lo deve addirittura aver considerato soltanto un vecchio ed inutile scartafaccio, e se ne deve essere liberato.

La scena che allora si para dinnanzi ai nostri occhi – da aulica che poteva inizialmente quasi parere, per la politezza accademica spirante dalla veste formale del codice – muta improvvisamente e diviene di colpo triviale e plebea.

Infatti, il pur prezioso ed elegante manoscritto arriva allora inopinatamente in mezzo agli odori grevi del mercato delle vettovaglie, sbattuto

³³ Cfr. nel cod., fo. 19v-20r: 2 novembre 1488 st. pis. (= 1487): si delibera che i due studenti poveri che, a norma di statuto (rubr. Xxiiiij, al fo. 13 rv), ogni anno ottengono di addottorarsi senza spese e pagamento di tasse, «teneantur et obligati sint infra annum a die sibi gratie collate et facte computando assumere et accipere gradum doctoratus a dicto collegio ...»; questo perché era invalso l'abuso di aspettare anche anni per l'assunzione dei gradi dottorali da parte dei beneficiari dell'esenzione.

³⁴ Fo. 21v-23r: diverse provvisori di data diversa i tema di esame di dottorato e relativa tassazione, e di privilegi giurisdizionali degli scolari dello studio.

con mala grazia sul banco di un pizzicagnolo, cui perviene con la carta straccia, che egli normalmente usa per incartare i propri generi di vendita. Qualcuno se ne era disfatto come se esso fosse soltanto carta da gettare.

Passa allora occasionalmente da quel banco di mercato un oscuro professore della Facoltà medica pisana, Pietro Orsilaghi, vede quel codice e lo recupera, salvandolo dalla ingloriosa fine cui esso era destinato, perché il pizzicagnolo stava per incartare con esso delle alici, forse proprio per venderle ad Orsilaghi stesso, che ora prende con sé il codice e se lo porta a casa, e poi vi annota, non senza esterrefatto compiacimento, la memoria del suo meritorio e fortunoso salvataggio: «Perierat liber hic nisi ad manus D. Petri Orsilaghi pisani pervenisset, qui a caseariis alices inuoluentibus liberavit, et ueluti iure postliminii Almae Pisanorum Academiae restituit 1542»³⁵.

La nota di Orsilaghi fa sfoggio d'erudizione antiquaria, ed invoca addirittura il *ius postliminii* – il diritto che veniva riconosciuto al cittadino romano reduce dalla prigionia bellica di essere restituito nel pristino *status* giuridico preesistente alla di lui cattura – per descrivere con $\pi\alpha\tau\omicron\varsigma$ umanistico la vicenda del recupero del codice alla disponibilità dello Studio pisano, dopo il suo ritrovamento sul banco di un pizzicagnolo.

La lunga via del rientro del codice alla patria accademica pisana

E non è finita qui: perché, a dispetto di simili moti di enfasi retorica, il codice ci narra ancora di sue successive, anche se meno drammatiche, peregrinazioni. È il capitolo conclusivo, poco chiaro nei dettagli, ma ormai definitivamente domestico nei suoi contorni terminali.

Orsilaghi – che è, come detto, un professore poco noto dell'Università di Pisa, segnalato una volta soltanto come promotore di un dottorato

³⁵ Fo. 23v.

in filosofia e medicina nel 1543³⁶ –, recupera il codice in quello stesso torno di tempo (1542 st. pis.) e dichiara di volerlo riportare alla patria accademica pisana.

Ma è andata poi veramente così?

Perché una vistosa nota in grafia ancor più tarda di quella di Orsilaghi, ed apposta forse in età secentesca nell'occhiello di legno lasciato scoperto da uno strappo della carta incollata sul verso del piatto di copertina del codice (quella stessa carta su cui forse Felino Sandei stesso aveva annotato il sommario delle rubriche del codice), ci informa testualmente che quel registro è passato anche, da ultimo, «Di Casa Marzi Medici»³⁷.

La riconsegna, evidentemente, non è stata immediata, e la nota impone qualche ulteriore ed estremo perfezionamento alla ricostruzione delle vicissitudini del codice che si è sin qui tentato di delineare: perché appare chiaro che, con il ritrovamento di Orsilaghi, il registro non ha ancora cessato di vagare.

Infatti, non si sa se per mano di Orsilaghi stesso ovvero per altro ignoto tramite, anziché rientrare definitivamente in possesso dello Studio Pisano, il codice transita poi nella biblioteca dei Marzi Medici, una famiglia di funzionari ed alti dignitari granducali, che avevano ottenuto al tempo di Cosimo I (nel 1537) di aggiungere una palla medicea al proprio stemma gentilizio e lo stesso cognome «Medici» al proprio originario casato «Marzi», a testimonianza e riconoscimento del fedele servizio da sempre prestato alla casa granducale toscana.

La possibile data di questa successiva allocazione del codice è certificata non solo dalla qualità della grafia della indicata nota di possesso, ma anche dall'uso che in essa si fa del cognome «Marzi-Medici» nella sua forma «aucta» (successivo, quindi, alla concessione cosimiana dell'uso appositivo del cognome mediceo): due dati che indicano persuasivamente e concordemente una verisimile datazione tra tardo Cinquecento e primo Seicento della nota in questione.

³⁶ R. Del Gratta, *Acta graduum Academiae pisanae*, I, (1543-1599), Pisa, CNR, 1980, p. 327, dottorato in filosofia e medicina del 23.06.1543 di Paolo del Piano siciliano.

³⁷ Cop. al verso, marg. centr. dx.

Sicché vien da pensare che sia stato un membro coevo della stessa famiglia Marzi Medici, forse Cristoforo Marzi Medici, Lettore in Pisa di Istituzioni civili dal 1607-08 al 1608-09, e straordinario di Diritto Civile dal 1609-10 al 1610-11, il tramite – non meglio precisato nelle sue concrete modalità operative – degli ulteriori passaggi di mano del manoscritto.

Fra il 1542, anno del suo salvataggio, e gli inizi del Seicento, epoca presumibile dell'acquisizione del codice da parte dei Marzi-Medici, passano sessant'anni almeno: un periodo che rimane oscuro, e che forse si spiega ipotizzando una relazione ancora oggi non chiara (di amicizia, di parentela, di clientela?) tra Orsilaghi e Marzi Medici, ovvero pensando piuttosto ad una vicenda (di donazione, di alienazione, di appropriazione?) che determinò allora l'approdo – per lungo tempo definitivo – del codice alla biblioteca della famiglia fiorentina.

Il manoscritto non esibisce poi apparenti, ulteriori documenti di sue vicissitudini successive al temporaneo ma, presumibilmente, prolungato stazionamento negli scaffali di quella biblioteca gentilizia.

In età ottocentesca si crearono però le occasioni di un'ulteriore circolazione del codice, legate, forse, anche alle vicende della famiglia Marzi-Medici stessa, il cui cognome si sarebbe estinto nel 1824³⁸: la dissoluzione del casato e la presumibile dispersione dei relativi patrimoni avrebbe allora aperto la strada ad un'ulteriore circolazione del manoscritto – ormai divenuto prezioso oggetto d'incetta collezionistica – soprattutto attraverso canali commerciali.

Ma proprio simile circolazione mercantile avrebbe infine consentito un definitivo rientro del codice alla sua originaria sede matrice pisana, a più di trecentocinquanta anni di distanza dall'epoca del suo fortunoso ritrovamento ad opera dell'Orsilaghi sul banco di un pizzicagnolo: esso sarebbe infatti stato infine acquisito sul mercato d'antiquariato dall'Università degli Studi di Pisa, come preziosa testimonianza e documento dell'epoca medicea della ricostruzione dello Studio Pisano.

Così, finalmente, il manoscritto ottenne davvero ed una volta per tutte il suo conclusivo postliminio.

³⁸ G.B. Di Crollalanza, *Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti*, Sala Bolognese, A. Forni, 1986, 2, 97.

Appendice

Tavola comparativa della denominazione e numerazione delle rubriche dello Statuto prima e dopo la probatio degli Ufficiali dello Studio fiorentino

NUMERAZIONE RUBRICHE NEL CODICE ARCHETIPO	STESURA ARCHETIPA	STESURA RIFORMATA
		Statuta collegij almi studij pisani per utriusque iuris doctores dominum petrum de ravenna et dominum guittonem de arretio composita potestate sibi ab aliis collegialibus doctoribus delegata
	[Proemio]	[Proemio]
i.	Rubrica de eligendo loco Collegij	De eligendo loco Collegii. Rubrica prima
.ii.	Rubrica de Priore eligendo	De Priore eligendo et syndicatu eius. Rubrica 2.a
.iiij.	Rubrica de officio et potestate Prioris	De officio et potestate Prioris. Rubrica 3.a
.iiij.	De dispensatione statutorum	Nihil proponatur contra ordinamenta per Priorem sub pena. Rubrica 4.
.v.	De modo mulctarum	Prior possit punire doctores inhonestos. Rubrica 5.
.vj.	Contra non venientes ad Collegium	Doctores inobedientes puniantur. Rubrica 6.
.vij.	De modo proponendi in Collegio	Nullus aliquid proponat sine licentia Prioris Collegii. Rubrica 7.
.viiij.	De congregando semel ab omni Priore Collegio	Prior semel saltem congreget Collegium suo tempore. Rubrica 8.
.viii.	Rubrica de ordine sedendi et procedendi in Collegio ³⁹	De ordine sedendi et procedendi in Collegio
.x.	De interessentia Rectoris et Vicereactoris in Collegio	Rector intersit sive Vicereactor in Collegio doctorandi. Rubrica 10.
.xi.	De preferendo noviter laureato	Laureatus in exeundo de Collegio precedat. Rubrica 11.

.xij	De iuramento Doctorandi	De ordine et modo servando in doctorandis. Rubrica 12
.xiiij.	De modo arguendi in Collegio	Nullus obiiciat laureando post puncta nisi tria argumenta. Rubrica 13
.xiiij.	Iuramentum contra praticantes promotiones	Qui cupiunt presentari iurent se non esse praticatos. Rubrica 14.
.xv.	De hora punctorum et examinis	Puncta quomodo et quando dari possint laureando. Rubrica 15.
.xvi.	De non aprobando viva voce	Laureandi quomodo approbentur et non fiat diebus testis. Rubrica 16.
.xviij.	De associando laureato	Laureatum associet doctores domum sub pena si cum tubis. Rubrica 17.
.xviiij.	De deposito salarij Collegij	Nullus doctorandus admittatur ad puncta nisi deposuerit. Rubrica 18.
.xviiiij.	De numero promotorum	Doctorandus non possit ultra tres accipere promotores. Rubrica 19.
.xx.	Rubrica de impensa doctoratus et emolumento doctorum	De impensa doctoratus et emolumento doctorum. Rubrica 20.
.xxi.	De scatulis Colegij ac bideli ⁴⁰	De impensa danda doctoribus in scatulis confectionum. Rubrica 21.
.xxij.	De scatula Prioris	Alia impensa danda Priori et Bidellis vestem. Rubrica 22.
.xxiiij.	De veniente ad examen post primum punctum	Doctores veniant ad examen ante recitationem primi puncti
.xxiiij.	De gratis per Collegium faciendis quo tempore et quibus rubrica	Duo pauperes quolibet anno gratis doctorentur die Natalis Domini. Rubrica 24.
.xxv.	De doctorando Vicerectore	Rector vel Vicerector functo officio doctoretur in uno gradu. Rubrica 25.
.xxvj	Rubrica de causis Collegio commissis.	De causis Collegio commissis. Rubrica 26.
.xxvii.	Quod statuta suprascripta non interpretentur	Quod statuta suprascripta non interpretentur. Rubrica 27.
	[capitolo di riforma proposto da Felino Sandei]	
.xxviii.	De bidellis absentibus ⁴¹	28. De emolumento Bidelli presentis in congregando Collegio

³⁹ Così corregge su: «Rubrica de ordine studendi et procedendi in Collegio».

⁴⁰ Così corregge su: «De scatulis».

⁴¹ Così corregge su: «.xxx.».